COMUNE DI VIBO VALENTIA	
Rep. n. 109	
OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza	
domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI del	
Distretto Socio Sanitario n. 1 di Vibo Valentia.	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilasedici (2016) il giorno 14 (quattordici) del mese di aprile	
presso la sede del Comune Capofila del distretto n. 1 in Vibo Valentia (VV),	
Piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario	
Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma	
pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 –	
comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente	
costituiti:	
1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20	
febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la	
quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per	
conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA	
00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 1 – Servizi alla	
Persona, nominata con Decreto Sindacale n. 1 del 08 gennaio 2016, di	
seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";	
2) la sig.ra Vittoria Careri (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B), nata a	
Reggio Calabria il 28 ottobre 1972, residente in Bagnara Calabra (RC),	
Rione Cacilì, 13, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella	
sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale	
di tipo "A" denominata "VITASI" - Impresa Sociale, con sede legale in	

Bagnara Calabra (RC), Rione Cacilì, n. 13, (partita IVA 02389830809),	
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria	
Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria in data 12 giugno 2006 con il	
numero R.E.A. 166218, giusto documento di verifica di autocertificazione	
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Settore 1 - Affari Generali	
e Servizi alla Persona, in data 05 gennaio 2016 e depositato agli atti del	
Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata "Cooperativa".	
Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante	
sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi	
chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:	
- che con decreto n. 508/PAC del 27.02.2015, il Ministero dell'Interno,	
Autorità di Gestione, ha approvato parzialmente, nell'ammontare di	
€. 600.000,00 (euro seicentomila/00), il Piano di Intervento riguardante i	
progetti per i servizi di cura agli anziani, presentato dal Comune di Vibo	
Valentia in qualità di capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1;	
- che con successivo decreto integrativo n. 565/PAC, è stato rideterminato, in	
€. 657.952,57 (euro seicentocinquantasettemilanovecentocinquantadue/57), il	
finanziamento come sopra concesso;	
- che con ulteriore decreto n. 586/PAC del 26.06.2015, il Piano di Intervento	
per i servizi di cura agli anziani, è stato approvato nell'ammontare	
complessivo di €. 681.932,57 (euro seicentoottantunomilanovecento	
trentadue/57);	
- che il formulario per la presentazione del Piano di Intervento servizi di cura	
per anziani, approvato, prevede la scheda n. 2, relativa al progetto di	
"Erogazione di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale per	

anziani non autosufficienti non in ADI del Distretto Socio Sanitario n. 1 dei	
Comuni di: Vibo Valentia, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola,	
Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, S.	
Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ippona, Stefanaconi, Sant'Onofrio",	
dell'importo di €. 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00);	
- che in data 25 ottobre 2008, è stata sottoscritta la Convenzione	
disciplinante l'istituzione, la costituzione, le funzioni e le attività della	
Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Vibo Valentia	
relativa alle procedure di gara per appalti di lavori, servizi e forniture;	
- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 – Affari Generali e	
Servizi alla Persona n. 683 del 13 agosto 2015, integrata con determinazione	
del Settore 1 n. 980 del 21 ottobre 2015, si è stabilito, tra l'altro, di:	
a) appaltare il servizio anzidetto dell'importo di €. 346.153,85 (euro	
trecentoquarantaseimilacentocinquantatre/85);	
b) approvare il Capitolato Speciale d'Appalto;	
c) delegare la SUA Provinciale all'adozione del provvedimento di indizione	
gara ed approvazione schema di bando;	
- che con le citate determinazioni del Settore 1 n. 683 del 13 agosto 2015 e n.	
980 del 21 ottobre 2015, è stato precisato che non sussistono costi della	
sicurezza, in quanto non vi sono rischi da interferenze;	
- che con determinazione del Dirigente del Settore Appalti e Contratti SUA	
n. 1140 del 28 ottobre 2015, è stata indetta una procedura aperta per	
l'appalto del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani	
non autosufficienti non in ADI del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Vibo	
Valentia, servizio rientrante tra quelli elencati nell'allegato II B - art. 20 del	

D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., da esperire con il criterio dell'offerta	
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.	
163/2006 e s.m.i., dell'importo a base d'asta di €. 346.153,85 (euro	
trecentoquarantaseimilacentocinquantatre/85) oltre IVA al 4% se dovuta,	
così composto:	
- € 336.672,98 (euro trecentotrentaseimilaseicentosettantadue/98) per costo	
del personale non soggetto a ribasso;	
- €. 9.480,87 (euro novemilaquattrocentottanta/87) per spese di gestione	
soggetti a ribasso;	
- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona,	
n. 1342 del 28 dicembre 2015, sono stati approvati i verbali di gara	
predisposti dalla SUA Provinciale e, conseguentemente, si è proceduto	
all'aggiudicazione definitiva del servizio innanzi descritto, in favore della	
Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "Vitasì", che ha riportato un	
punteggio di 88,81/100, con un ribasso del 100% sulle spese di gestione e	
quindi per l'importo di €. 336.672,98 (euro trecentotrentaseimila	
seicentosettantadue/98), subordinando l'efficacia del provvedimento all'esito	
positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 38	
e 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dichiarati dalla ditta aggiudicataria in	
sede di gara;	
- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona n.	
167 del 29 febbraio 2016, si prendeva atto dell'efficacia dell'aggiudicazione	
definitiva del servizio oggetto del presente contratto in favore della	
Cooperativa, alle condizioni riportate negli atti di gara ed a quanto proposto	
dalla Cooperativa in sede di gara del tutto conforme al capitolato ed al	

bando;	
- che la spesa necessaria per il suddetto incarico, finanziata mediante le	
risorse disponibili nell'ambito dei fondi PAC, piano di intervento per i	
servizi di cura agli anziani, risulta registrata sui fondi del bilancio 2016	
(residui 2015), al Capitolo 9760 - Missione 12 - Programma 05 - Titolo 1 -	
Macroaggregato 4;	
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non	
sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che	
pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del	
D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato dalle disposizioni integrative e	
correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014 nei confronti	
della Cooperativa, richieste, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n.	
159/2011 e s.m.i., con nota prot. SUA n. 75051 del 28 dicembre 2015, in	
applicazione al protocollo di legalità stipulato tra l'Amministrazione	
Provinciale di Vibo Valentia e la Prefettura;	
- che, a seguito di sollecitazioni verbali di inizio servizio, stante i termini	
ristretti di scadenza progetto, previsti per il 30 giugno 2016, le attività	
connesse sono state avviate a far data dal 01/03/2016; giusta comunicazione	
trasmessa dalla Cooperativa, via pec, in data 04 marzo 2016, agli atti prot. n.	
17831 del 13 aprile 2016;	
- che in data 29 febbraio 2016, è stato richiesto, on line, il Documento Unico	
di Regolarità Contributiva (DURC) della Cooperativa, emesso, con esito	
positivo, dalla sede INAIL prot. n. 2680957 del 29 febbraio 2016, valido fino	
al 28 giugno 2016;	

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del	
presente contratto sono depositati presso il Settore 1- Servizi alla Persona;	
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in	
formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:	
Articolo 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del	
D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.	
In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.	
n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni	
previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il legale	
rappresentante della Cooperativa, sig.ra Vittoria Careri, ha dichiarato che la	
Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e	
comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di	
Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto	
del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla	
cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.	
Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013,	
n. 62, il Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, il quale interviene in	
quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto	
la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro,	
nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto	
dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.	
Articolo 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.	
Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai	
fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed	

accettore totto la diagnosimieni muovieta del D.T.D.C. 2015 2017 ammoveta con	
accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con	
deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del	
presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi	
previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di	
condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune	
di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.	
354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione	
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a	
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da	
parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di	
risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.	
Articolo 3: Oggetto del contratto.	
Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale di Tipo "A" denominata	
"Vitasì", nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Vittoria Careri, che	
accetta, l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-	
assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI, residenti nei	
seguenti Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di: Vibo Valentia,	
Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi,	
Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, S. Costantino Calabro,	
S. Gregorio d'Ippona, Stefanaconi, Sant'Onofrio"; giusta determina di	
aggiudicazione n. 167 del 29 febbraio 2016 - Piano d'Intervento per i servizi	
di cura agli anziani, presentato dal Distretto n. 1 – Vibo Valentia (scheda	
2.1), approvato dal Ministero dell'Interno con Decreti PAC nn. 508, 565,	
586/2015 - Autorità di gestione, Piano di Azione e Coesione.	
Articolo 4: Localizzazione degli interventi.	

Gli interventi verranno realizzati presso i comuni di: Vibo Valentia,	
Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato,	
Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, S. Costantino Calabro, S.	
Gregorio d'Ippona, Stefanaconi, Sant'Onofrio.	
Il servizio è rivolto agli anziani non autosufficienti non in ADI	
ultrasessantacinquenni.	
Articolo 5: Caratteristiche del servizio e modalità delle prestazioni.	
Le prestazioni saranno effettuate con le modalità previste dall'Art. 4 del	
Capitolato Speciale d'appalto.	
Gli interventi saranno organizzati secondo le indicazioni del PAI (Piano	
Assistenziale Individualizzato) definito in UVI.	
Eventuali variazioni da apportarsi al progetto dovranno essere autorizzate	
dalla UVI e dalla stazione appaltante.	
Articolo 6: Durata e orario del servizio.	
Il servizio ha la durata di mesi sei e dovrà essere assicurato nei giorni feriali,	
di norma nella fascia oraria mattutina ed in caso di necessità anche in quella	
pomeridiana e comunque nell'arco orario ricompreso fra le ore 8.00 e le ore	
19,00. In caso di festività infrasettimanale il servizio eventualmente non	
prestato va recuperato nell'arco del mese o nel primo mese successivo. In	
entrambi i casi l'effettuazione delle prestazioni sarà concordata con il servizio	
sociale professionale del Comune di appartenenza. Le prestazioni per ciascun	
anziano saranno erogate tenendo conto delle reali esigenze dell'utente.	
Articolo 7: Compenso del Servizio.	
Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio in parola è pari ad	
€. 336.672,98 (euro trecentotrentaseimilaseicentosettantadue/98) e senza	

alcuna spesa di gestione.	
Il Comune provvederà, di norma, al saldo delle fatture entro gg. 60 (sessanta)	
dalla data della loro presentazione, fatta salva, in ogni caso, l'erogazione da	
parte dell'Autorità di Gestione dei fondi a valere sul primo riparto (art. 14	
del Capitolato Speciale d'Appalto).	
La Cooperativa, con riferimento ai servizi socio assistenziali affidatigli,	
fatturerà in regime di esenzione IVA (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72),	
giusta comunicazione resa dal legale rappresentante della Cooperativa, Sig.ra	
Vittoria Careri, in data 13 aprile.	
Articolo 8: Tracciabilità dei flussi finanziari:	
a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi	
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del	
13 agosto 2010 e s.m.i;	
b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali	
transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste	
S.p.A A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla	
Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata	
A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la	
risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;	
c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG:	
6366905836 ed il Codice CUP: E41E15000180001 assegnati all'intervento.	
Articolo 9: Modalità di pagamento.	
Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle	
commesse pubbliche, presso Banca Prossima – Filiale di Reggio Calabria,	
codice IBAN: IT 59X0335901600100000014437, in esecuzione ad apposito	

provvedimento dirigenziale.	
I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato sono i signori:	
- Vittoria Careri, nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972 (codice fiscale	
CRR VTR 72R68 H224B);	
- Surace Giuseppe, nato a Bagnara Calabra il 29 agosto 1970 (codice fiscale	
SRC GPP 70M29 A552J);	
- Caterina Minutolo, nata a Scilla (RC) il 08 febbraio 1982 (codice fiscale	
MNT CRN 82B48 I537X).	
Articolo 10: Obblighi della Cooperativa.	
L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle	
condizioni riportate nel bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al	
presente contratto sotto la lettera "A" in formato digitale, e secondo le	
modalità aggiuntive ed organizzative proposte dalla ditta in sede di gara. La	
Cooperativa si impegna a garantire la regolare esecuzione del servizio	
disciplinato dal Piano di Intervento per i servizi di cura agli anziani,	
approvato dal Ministero dell'Interno con Decreti PAC nn. 508, 565,	
586/2015 – Autorità di gestione, Piano di Azione e Coesione, che prevede la	
scheda 2.1, relativa al progetto di assistenza domiciliare socio-assistenziale	
per anziani non autosufficienti non in ADI del Distretto n. 1 di Vibo	
Valentia.	
La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di	
Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, presta-	
zione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio,	
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni	
illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.	

Articolo 11: Risoluzione del contratto	
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori	
adempimenti, nei seguenti casi:	
a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;	
b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del	
servizio;	
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
personale;	
d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa giustificato	
motivo;	
e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del	
servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o	
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	
Amministrazione;	
f) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione	
alla gara ed alla fase contrattuale.	
g) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2	
del citato decreto.	
2. La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa	
imputabili.	
Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del	
servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 16 del Capitolato	
Speciale d'Appalto.	

Articolo 12: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.	
Il presente contratto è sottoposto, altresì, a condizione risolutiva espressa e si	
intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, qualora a seguito	
delle verifiche effettuate dalla Prefettura emerga a carico dei soggetti	
controllati la sussistenza degli elementi di cui all'art. 92, comma 2 del	
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i	_
Articolo 13: Clausola arbitrale.	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti	
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06	
e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il	
Foro competente sarà quello di Vibo Valentia.	
Articolo 14: Divieto di cessione del contratto.	
Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di	
nullità.	
Articolo 15: Subappalto.	
E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione	
del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso (art. 25 del CSA)	
Articolo 16: Cauzione definitiva.	
La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha	
costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione	
definitiva dell'importo di €. 16.833,65 (euro sedicimilaottocentotrenta	
tre/65), a mezzo polizza fidejussoria n. 881251, rilasciata dalla Elba	
Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Galgano SPA - Milano, in data 13 aprile	
2016.	

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha	
usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dall'art. 40 – comma	
7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., perché in possesso della certificazione	
ISO 9001:2008, n. 98975-2011-AQ-ITA-ACCREDIA, rilasciata in data 23	
giugno 2011 (data di prima emissione), con scadenza in data 23 giugno	
2017, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.	
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze	
contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi	
della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.	
Articolo 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.	
Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la	
Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n.	
402197372, rilasciata dalla compagnia "AXA Assicurazioni S.p.A.", agenzia	
di Reggio Calabria (codice agenzia 8003), in data 05 giugno 2015 con	
scadenza 29 novembre 2017, per l'importo di €. 5.000.000,00 (euro	
cinquemilioni/00) a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il	
Comune da ogni responsabilità al riguardo	
Articolo 18: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri	
lavoratori dipendenti.	
La Cooperativa dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del	
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri	
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di	
agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e	
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella	
località in cui si svolge il servizio anzidetto.	
	I .

In particolare la Cooperativa si impegna a garantire la messa a disposizione	
di personale idoneo e sufficiente rientrante sei seguenti profili professionali:	
coordinatori assistenti sociali – CCNL cooperative Cat. D2;	
operatori OSA – CCNL cooperative Cat. C1;	
La Cooperativa entro 10 giorni dall'attivazione del servizio è tenuta a	
trasmettere all'azienda l'elenco degli operatori con indicazione delle relative	
qualifiche ed il curriculum professionale degli stessi.	
Il personale incaricato sarà di assoluta affidabilità professionale e	
comportamentale.	
Il personale utilizzato deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le	
funzioni previste dal presente contratto.	
Il personale impiegato sarà in possesso dei requisiti intellettuali e fisici	
richiesti per l'erogazione delle prestazioni oltre che della idoneità sanitaria	
rilasciata dai competenti servizi dell'ASL.	
La Cooperativa si obbliga ad impiegare il personale in modo continuativo e	
secondo le esigenze del servizio e darà al Comune comunicazione tempestiva	
e motivata di ogni variazione che dovesse intervenire nella composizione del	
personale incaricato dell'esecuzione delle prestazioni.	
La Cooperativa è obbligata ad assicurare modalità di assegnazione del	
personale ed organizzazione del lavoro che prevedano condizioni di stabilità	
e continuità educativa, garantendo la regolarità delle prestazioni e limitando	
il ricorso alla rotazione del personale. Nei casi di assenza o astensione dal	
lavoro l'affidatario provvederà all'immediata ed idonea sostituzione del	
personale incaricato.	
La Cooperativa dovrà provvedere a fornire il personale di tutto quanto	

necessario allo svolgimento del lavoro così come previsto dalla normativa	
vigente in materia di igiene e tutela della salute.	
La Cooperativa dovrà provvedere, a proprie spese, a dotare il personale di	
idoneo corredo funzionale all'espletamento del servizio e del materiale	
indispensabile allo svolgimento delle attività assistenziali e di	
socializzazione previste.	
Gli operatori incaricati delle prestazioni saranno, inoltre, muniti, di idoneo	
cartellino di riconoscimento, appuntato in maniera percettibile, recante:	
nome, cognome, fotografia, azienda di appartenenza – indicazione del	
servizio.	
Nell'ipotesi in cui il nucleo tecnico di valutazione e monitoraggio incaricato	
di vigilare sulla regolare esecuzione delle prestazioni o altri soggetti	
dovessero rilevare situazioni di gravi inadempienze da parte degli operatori,	
gli stessi potranno inoltrare motivata segnalazione alla stazione appaltante.	
Quest'ultima, effettuati gli opportuni accertamenti, ingiungerà al soggetto	
affidatario di procedere alla immediata sostituzione del personale non idoneo	
o inadempiente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.	
I rapporti tra il personale e l'utenza dovranno essere improntati al reciproco	
rispetto, le relazioni dovranno svolgersi secondo forme comportamentali	
consone assicurando un clima di serena e cordiale collaborazione.	
Gli operatori dovranno attenersi, inoltre, a quanto segue:	
a) sottoporre alla sottoscrizione da parte degli assistiti o dei familiari delle	
schede di attestazione del servizio;	
b) non apportare unilateralmente modifiche al piano degli interventi	
assegnato;	

c) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la	
verifica del lavoro svolto.	
Articolo 19: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.	
La Cooperativa ha dichiarato, in sede di gara, di non essere tenuta al rispetto	
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge	
12 marzo 1999, n. 68.	
Articolo 20: Domicilio della Cooperativa.	
A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in	
Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le	
comunicazioni della Cooperativa è la sede legale di Bagnara Calabra (RC),	
Rione Cacilì, n° 13 - Tel. 0966.474209 – 0965.371562 – mail: info@vitasi.it	
Articolo 21: Spese contrattuali.	
Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri	
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.	
Articolo 22: Norme di chiusura.	
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al	
bando ed al Capitolato Speciale d'Appalto (allegato "A"), approvato con	
determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 683 del 13 agosto	
2015, integrata con determinazione del Settore 1 n. 980 del 21 ottobre 2015.	
Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati	
nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.	
Articolo 23: Registrazione.	
Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 04 dicembre 2015, di	
essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo	
4 dicembre 1997, n. 460; per la registrazione del presente atto si richiede	

l'applicazione della tassa fissa.	
Articolo 24: Trattamento dei dati personali.	
Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa	
la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusiva-	
mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da	
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a	
video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto	
conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma	
digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice	
dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi	
dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma	
13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6,	
comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni	
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
- PER IL COMUNE: dott.ssa Adriana Maria Stella Teti	
- PER LA COOPERATIVA: s ig.ra Vittoria Careri in qualità	
- IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Michele Fratino	